La risposta delle Entrate sull'accesso al regime

Forfait al medico

Anche se svolge l'incarico al Cda

DI GIULIA PROVINO

I redditi del medico chirurgo, che oltre alla sua attività professionale svolge anche l'incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata, sono da qualificarsi tutti come redditi di lavoro autonomo. Questi potrà accedere al regime forfetario a condizione che l'ammontare complessivo dei redditi percepiti non superi la soglia di 65.000 euro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 202, pubblicata ieri, relativa all'accesso al regime forfetario. Nel caso di specie, l'istante dichiarava di svolgere, l'attività professionale di medico chirurgo e di avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata nei cui confronti svolge in maniera prevalente la sua attività professionale. Inoltre, dichiarava di percepire un compenso da lavoro dipendente per l'attività di consigliere di amministrazione e che il volume del suo fatturato per l'attività libero professionale si attesta sotto il limite dei 65.000 euro. L'istante, dunque, chiedeva se fosse possibile accedere al regime forfetario.

Il regime forfetario si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che sono in possesso di determinati requisiti e che non incorrono nelle cause ostative (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014). In particolare possono accedere al regime i professionisti che nell'anno precedente non hanno percepito redditi che superano la soglia di 65.000 euro. La regola generale prevede che le somme percepite nel periodo d'imposta, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; tuttavia, fanno eccezione gli uffici che rientrano nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente i redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione, concernente i redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente. L'Agenzia, nella circolare n. 105/e del 12/12/2001, ha precisato che l'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera pure nell'ipotesi in cui il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è, infatti, ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. Dunque, la somma dei redditi complessivi maturati dal medico chirurgo, si considerano redditi di lavoro autonomo e rientrano nell'applicazione del regime forfetario se non superano il limite di 65.000 euro.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Le risposte sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Ctr Milano su vendita di opere

Fisco, gallerista e galleria separati

DI MAURIZIO DATTILO E SERENA GIGLIO

I redditi derivanti dalla vendita di opere d'arte da parte di un gallerista e appartenenti al suo patrimonio personale, ove documentate da apposite dichiarazioni di vendita e copia dei correlativi pagamenti ricevuti sul conto corrente dello stesso, non possono essere ricondotti a un'attività professionale da costui svolta e parallela a quella dell'omonima galleria d'arte.

Questo il principio fornito dalla Ctr di Milano con la sentenza n. 2315/2019 del 29 maggio 2019, resa nel giudizio conclusivo di riassunzione, seguente alla pronuncia del massimo giudicante. Già la sesta sezione civile della Cassazione, infatti, con ordinanza n. 17216/18, era tornata ad occuparsi della prova nell'ambito dell'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38, comma 6, dpr 600/73, con riguardo al peculiare caso di un gallerista accertato dall'ente impositore circa manifestazioni reddituali, suppostamente sfuggite a tassazione, derivanti, tra le altre cose, dalla vendita di importanti quadri appartenenti al proprio patrimonio privato. Nonostante il gallerista avesse opportunamente documentato la vendita di tali opere d'arte, come appartenenti al proprio personale patrimonio, producendo copia delle apposite dichiarazioni di vendita e dei corrispondenti mezzi di pagamento (assegno ovvero bonifico) con estratto del proprio conto corrente su cui le conseguenti provviste erano confluite, la Ctr di Milano ha degradato le dichiarazioni prodotte in giudizio a mere autocertificazioni predisposte e sottoscritte dallo stesso, prive, peraltro, di data certa, ritenendole insufficienti a dimostrare l'appartenenza delle opere d'arte al patrimonio del gallerista piuttosto che alla sua galleria d'arte, come pretendeva di sostenere l'Agenzia delle entrate, in quanto, a tal fine, «era invece, preciso onere, del contribuente dimostrare la provenienza delle opere e la proprietà delle stesse mediante idonea documentazione, come ad esempio fatture di acquisto o ogni altro documento idoneo a dimostrare la proprietà in capo all'appellante (…)».

La Corte, tuttavia, chiarendo i confini della prova contraria a carico del contribuente in un accertamento come quello in oggetto e confermando il proprio orientamento giurisprudenziale (Cass. sez. 5, n. 8995/2014) sul punto, ha ricordato che «(…) l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta»; in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), nonché la prova della durata del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggior capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Applicando tali principi al caso di specie, poi, la Corte ha statuito che «nella specie, la prova fornita dal contribuente non appare debitamente valutata (soprattutto con riguardo ai profili di possesso delle somme e della durata nel tempo del medesimo possesso), posto che la Ctr si limita a motivare intorno alla carenza di documentazione idonea a dimostrare la provenienza e la proprietà delle opere (…) pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e il giudizio rinviato alla Ctr Lombardia, in diversa composizione».

La Ctr, nel giudizio di riassunzione – facendo propri i principi statuiti dalla Suprema corte – ha, da ultimo, concluso, con la recentissima sentenza 2315/2019 del 29 maggio 2019, che «quanto alla contestata inattendibilità di quanto documentato per essersi ritenuto che i corrispettivi derivanti dalla vendita dei quadri potessero essere ricondotti ad una attività professionale svolta parallelamente a quella della galleria (…) di cui il contribuente è socio al 95% (…), avuto riguardo alla documentazione prodotta, trattasi di mere supposizioni, non suffragate da alcun elemento, laddove sarebbe stato onere dell'ufficio fornire prove e documentazione», accogliendo, così, in toto le ragioni del contribuente e condannando integralmente l'ufficio con refusione delle spese per tutti e quattro i gradi di giudizio.

© Riproduzione riservata

Scontrino cartaceo in pensione anticipata

Lo scontrino cartaceo può andare in pensione anche prima. È, infatti, possibile attivare i registratori telematici anche prima del 1° luglio 2019, anticipando così l'adempimento dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 201, pubblicata ieri, sulla trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'articolo 2, comma 1, del dl n. 127/2015 prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per tutta la generalità dei commercianti al minuto, salvo specifici casi di esonero. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, primo comma, del dl. n. 633 del 1972. Inoltre, per i soggetti con un volume d'affari superiore a euro 400 mila, l'obbligo è anticipato al 1° luglio 2019.

L'istante, nel caso di specie, avendo un volume d'affari superiore a 400 mila euro, rientra nell'ambito applicativo del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Con riferimento a tale obbligo, l'istante chiede di poter adottare anticipatamente rispetto alla data del 1 luglio 2019 le nuove modalità per adempiere alla certificazione dei corrispettivi. L'Agenzia ha ribadito che laddove il contribuente voglia «su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1 luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri» (risposta n. 139 del 14/5/2019). Tuttavia, per lo stesso soggetto passivo d'imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua (in parte elettronica ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale) in ragione ad esempio, dei diversi punti vendita. Inoltre, fino al 1 luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati non potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione. Pertanto, ferma restando la possibilità di una sostituzione graduale dei registratori di cassa con quelli telematici, appartenendo i diversi punti vendita ad un unico soggetto passivo Iva, gli stessi andranno attivati, anche prima del 1° luglio 2019, ma contestualmente per tutti i punti vendita.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

BREVI

***Lo Studio Piselli** & partners, l'Igi - Istituto grandi infrastrutture e l'Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici dell'Università degli studi di Trento, organizzano il convegno dal titolo «Contrattualistica pubblica: quale futuro?», che avrà luogo oggi dalle 14 al Tar Lazio in via Flaminia, 189 - Roma. In occasione del convegno sarà presentato il volume* Contrattualistica pubblica: quale futuro? *in ricordo dell'avvocato Gianni Marco Di Paolo, prematuramente scomparso.*

***Nei giorni scorsi** l'Agenzia delle entrate ha ufficialmente riconosciuto, per la prima volta in Italia, la possibilità che un'azienda (Almo Nature) possa essere posseduta a tutti gli effetti da una Fondazione (Fondazione Capellino) e che quindi tutti i profitti siano a disposizione di uno scopo, quello per cui la Fondazione è stata costituita. Questo, spiega una nota, permette ad Almo Nature, che produce alimenti per cani e gatti con ingredienti idonei in origine al consumo umano, di poter portare a compimento il progetto del suo fondatore di donare agli animali e alla natura tutti i profitti.*

VkVSlyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRulyMjYmlxNGNjMTEtYjNlZi00MTU0LTllNzYtNGU5NGU2MjUwODU3IyMjMjAxOS0wNiDyNVQxMTo0ODo0MyMjI1ZFUg==